

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

A ROMA 2

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

IL 14/01/2022

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE AMEN - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE AMEN ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

AL N. 969 S. 1T

1.2. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato all'art. 12 e seguenti del Codice Civile.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti alla organizzazione e all'attività della Fondazione.

Art. 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede nel Comune di Spoleto (PG), Via Guglielmo Marconi n. 166.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2.3 La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opera in tutto il territorio nazionale e internazionale.

Art. 3) Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro, né diretto, né indiretto e non può distribuire utili.

La Fondazione persegue in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017.

In particolare, la Fondazione si propone di fornire assistenza spirituale laica, libera e consapevole, secondo il proprio credo e le proprie convinzioni e di sostenere chi si prende cura del fine vita, diffondendo i valori dell'Etica, dell'Amore, dell'Armonia e della Coscienza più elevata, supportando l'evolversi spirituale dell'umanità attraverso gli insegnamenti della realizzazione del Sé.

Art. 4) Oggetto

4.1. La Fondazione si propone di promuovere il benessere e la crescita dell'individuo nella sua interezza di corpo, mente e spirito, avvicinando le persone al tema della fine in tutte le sue declinazioni e di contrastare la tendenza dominante della nostra società a rimuovere e a occultare la realtà della vecchiaia, della malattia e della morte, quindi assistere le persone nell'elaborazione del lutto con supporto

psicologico individuale e psicoterapie brevi.

4.2. La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, in particolare la promozione di attività, sia di gruppo che individuali, sia per l'elaborazione del lutto che per la salute e il benessere psicofisico dell'individuo attraverso il supporto di psicologi ed operatori olistici;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.3. Funzionale allo scopo della Fondazione è il conferimento del diritto di godimento d'uso del Capitale Intellettuale denominato AL-FASSA, attraverso il quale sarà possibile svolgere le seguenti attività:

a) definire un'infrastruttura contrattuale attraverso la quale, tutti gli operatori del settore possano confrontarsi ed autoregolamentarsi per sostenere le finalità della Fondazione, nello specifico le attività consistono:

- creare un marchio collettivo al quale associare un disciplinare che definisce i criteri ed i livelli di servizio qualitativi che gli operatori funebri e tutti gli operatori impegnati nella gestione del lutto possano adottare per ottenere un segno distintivo (Logo AMEN) attraverso il quale è possibile acquisire una nuova identità compiuta e di interlocutore affidabile;

- associare gli obiettivi strategici di sviluppo definiti nel disciplinare agli obiettivi di sostenibilità ambientale e del benessere sociale definiti in un modello di governo, così da quantificare, tracciare, attestare e certificare, anche con il supporto di terze parti, la capacità di contribuire attivamente ad assicurare la salute e il benessere delle comunità, di fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva con opportunità di apprendimento per tutti, di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

b) accedere ad un network di livello internazionale senza nessun livello di intermediazione attraverso un sistema relazionale denominato "RMS Relationship Management System", al fine di stipulare ogni opportuno accordo di collaborazione con privati e/o Enti Pubblici ed ogni altro organismo regionale, nazionale ed internazionale, che perseguono le medesime finalità della Fondazione e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nel settore. Un sistema relazionale capace di sostenere le seguenti attività di sviluppo:

- promuovere lo sviluppo di sedi affiliate sul territorio nazionale ed all'estero e di creare una rete di sostegno, centri di ascolto e gruppi di supporto per le persone in lutto, quindi contrastare l'isolamento sociale e la solitudine;

- ricevere contributi, donazioni e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti pubblici e privati e da singoli cittadini per la realizzazione di progetti specifici;

- creare una rete di psicologi, assistenti sociali, volontari coinvolti nella creazione di reti relazionali e associative per contrastare l'isolamento e la solitudine che talvolta connotano il lutto, soprattutto nelle città;

- promuovere percorsi di sostegno al lutto anche attraverso attività di volontariato.

c) Adottare un sistema di gestione delle conoscenze integrate (KMS Knowledge Management System) per favorire la partecipazione attiva e propositiva allo sviluppo di programmi esclusivamente basati su criteri di sostenibilità ambientale e benessere sociale, che siano promotrici delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione. Un sistema capace di sostenere le seguenti attività di sviluppo:

- attività di ricerca scientifica, di approfondimento e di ricerca interdisciplinare su tutte le tematiche inerenti la morte, in tutte le valenze (di base, applicata, teorica e sperimentale, clinica), ivi inclusa la for-

mazione professionale destinata ad operatori sanitari, operatori funerari, supporto al lutto;

- sostenere la ricerca scientifica e applicata con l'istituzione e la promozione di borse di studio, assegni di ricerca a qualsiasi altra forma di supporto finanziario allo studio della tematica;

- favorire l'istituzione di percorsi formativi volti all'acquisizione di competenze sui temi della morte e del lutto da parte di operatori socio-sanitari e funerari;

- attività di istruzione e formazione in collaborazione, a supporto e ad integrazione dell'insegnamento universitario e secondario, con corsi di formazione, seminari ed attività didattiche nell'accezione più ampia del termine;

- attività di studio finalizzato alla formazione per assistenza psicologica, sanitaria e spirituale, in tutte le fasi di conclusione del percorso vita, con attenzione ai cicli particolarmente dolorosi di fine vita (malati terminali, trapianti di organi e loro valenze culturali, eutanasia, suicidio);

- guidare gli operatori economici e sociali specializzati nell'ambito in cui opera la fondazione a gestire il cambiamento in relazione al declino di alcune religioni che aprono a nuovi riti funebri, all'affermazione della cremazione anche nei paesi tradizionalmente molto religiosi ed alla possibilità di differenziarsi da un mercato sempre più competitivo ed infine, per gestire questo grande processo di trasformazione digitale;

- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, ricerche scientifiche di particolare interesse sociale con particolare riferimento alle finalità della Fondazione.

d) Trasformare la propria catena del valore in ecosistemi di servizi integrati ad alto valore aggiunto attraverso un nuovo modello organizzativo e gestionale denominato "Enterprise System Development ESD", tali servizi possono essere così sintetizzati:

- (NE) formare competenze interdisciplinari, anche con corsi e seminari attinenti, sia tecniche che scientifiche nel settore in cui opera la fondazione, che per trasformare tali servizi in un processo di elaborazione del lutto;

- (IP) affidare a professionisti qualificati il compito di pianificare le strategie aziendali delle agenzie di pompe funebri grazie ad un contenitore datawarehouse che contiene specifici dati ed informazioni in ambito;

- (SP) promuovere le finalità della fondazione attraverso professionisti specializzati in ambito, in grado di incrementare la specializzazione e la competitività delle agenzie funebri o degli operatori sociali, o di accompagnarle ad aprire nuove agenzie;

- (CH) creare un ambiente dove gruppi di crescita o singoli individui possano acquisire le competenze condividendo standard, processi e metodologie, così da formare le competenze del personale delle agenzie funebri e per realizzare studi specifici e consulenze nel settore in cui opera la fondazione, sia nella propria sede che presso altre strutture;

- (FH) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata allo scopo della Fondazione, anche promuovendo direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità;

- (BH) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, erogare premi e borse di studio, procedendo alla pubblicazione di tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e le istituzioni.

e) Realizzare e promuovere una Piattaforma Tecnologica Integrata (PTI) per applicare le innovazioni di prodotto e di processo negli operatori sociali o con finalità analoghe a quelle della Fondazione:

- progettare soluzioni software in sinergia con le imprese funebri, sfruttando le più innovative tecnologie per semplificare il lavoro quotidiano, abbattere i costi ed incrementare la propria competitività;

- applicare le tecnologie più innovative quali ad esempio l'uso di stampanti 3D e Blockchain per la tracciabilità e la certificazione di processo, per offrire servizi ad alto valore aggiunto, quali ad esempio lo sviluppo di servizi centralizzati per preparare manifesti personalizzati funebri online o miniature.

f) Ricostruire nuove filiere produttive e distributive nei settori in cui opera la Fondazione attraverso innovativi strumenti contrattuali associate a delle Piattaforme Tecnologiche Cooperative (PTC) la quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà:

- rendere fruibile un archivio storico ed on-line di documenti che testimoniamo come le culture del passato gestivano il lutto, anche attraverso la valorizzazione di beni pubblici per creare un museo del lutto;

- creare un social nel quale poter raccontare la storia del defunto, l'obiettivo è trasferire le memorie di chi custodisce il ricordo della persona amata in uno spazio virtuale dedicato, così da offrire alle persone più lontane di sostenere le persone che hanno subito la perdita;

- offrire servizi on-line sia per il commercio in modalità B2B e/o B2C o per organizzare viaggi e soggiorni con finalità culturale, evolutiva e spirituale sia in Italia che all'Estero.

g) Gestire le reti sociali per creare una nuova community della sostenibilità alla quale tutti gli operatori aderenti alla Fondazione potranno avere accesso per promuovere i propri prodotti e servizi, attraverso delle Piattaforme Tecnologiche Avanzate che inglobano i servizi on-line quali un nuovo motore di ricerca, servizi social, multimediali, di co-marketing ed editoriali;

- promuovere la divulgazione dei risultati di ricerche e studi, mediante la pubblicazione di volumi, testi e riviste, ed ogni altra forma di diffusione innovativa delle ricerche;

- promuovere e favorire la ricerca e lo studio organizzando, direttamente o tramite terzi, convegni, conferenze, esposizioni, manifestazioni;

- rilasciare un codice identificativo che attesti la capacità di generare valore all'uomo e all'ambiente denominato "VALUE-SCORE" il cui valore viene utilizzato dalle piattaforme tecnologie per regolare la vi-

sibilità e le priorità degli investimenti;

- promuovere la rete di psicologi, assistenti sociali e volontari che sono impegnati per contrastare l'isolamento e la solitudine che talvolta connotano il lutto;
- organizzare manifestazioni, convegni e dibattiti culturali;
- provvedere all'acquisto, alla produzione ed alla distribuzione di materiale didattico, formativo e divulgativo, materiali audiovisivi e materiale vario e oggetti artigianali, che permettano di ottimizzare l'attività della Fondazione;
- realizzare attività di informazione, formazione e crescita in favore della gestione del lutto, in ogni sua fase del ciclo vitale, anche attraverso l'implementazione di una rete di collaborazioni con Enti ed Istituzioni;
- promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, organizzando manifestazioni, convegni, streaming e dibattiti culturali.

4.4. La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività strumentale, accessoria e connessa ritenuta idonea al perseguimento degli scopi istituzionali. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- b) assunzione di incarichi di "Trustee" o di "Guardiano", in tema di TRUST, nonché stipulare contratti di "Affidamento fiduciario", anche ai fini di quanto previsto dalla Legge 22/06/2016 n. 112;
- c) assunzione di incarichi di protezione giuridica, anche a titolo provvisorio, previsti dal libro primo del codice civile e dalla Legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui, in specie: tutore, curatore, istitutore, amministratore di sostegno, sostituzione fedecommissaria e ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme citate;
- d) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, quali ad esempio quello di assicurare cure palliative domiciliari e residenziali e di promuovere la formazione e la ricerca nell'ambito delle cure palliative;
- e) interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
- f) organizzare l'assistenza ai figli disabili dopo la morte del genitore anche attraverso il supporto di terze parti;
- g) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

## Art. 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

## Titolo II - Partecipanti

### Art. 7) Definizione di Partecipante

7.1. Sono "Partecipanti" alla Fondazione (al singolare, il "Partecipante") i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

7.2. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.3. I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione o che, successivamente alla costituzione, si sono distinti per le attività di promozione e crescita della stessa e che contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione nella forma e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio direttivo; in quest'ultimo caso, possono divenire fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 28 del presente statuto;

b) Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fondazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria;

c) Partecipanti onorari, i quali sono soggetti ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti. I partecipanti onorari non hanno l'obbligo di pagamento della quota annuale, né di altro apporto e non hanno diritto di voto.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti Ordinari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

### Articolo 8) Pluralità dei Partecipanti

8.1. La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione.

### Articolo 9) Diritti e obblighi dei Partecipanti

9.1. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

### Articolo 10) Ammissione dei Partecipanti

10.1. L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione

10.2. L'organo preposto all'esame dell'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.3. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente la presentazione delle domande di ammissione,

le comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, le modalità per il loro esame e la procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

#### Articolo 11) Recesso del Partecipante

11.1. Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

#### Articolo 12) Esclusione del Partecipante

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi.

12.2. Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale sta-

to di sospensione in cui il Partecipante si trovi.

12.6. Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

La clausola dispone che il Partecipante escluso resta obbligato al pagamento della Quota Annuale da esso dovuta anche per l'esercizio nel corso del quale la deliberazione ha efficacia.

### Titolo III - Patrimonio ed entrate

#### Articolo 13) Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 691.800,00 (seicentonovantunomilaottocento virgola zero zero).

#### Articolo 14) Entrate

14.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) gli apporti dei Partecipanti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

#### Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Iniziale").

15.2. Ogni Partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento

del patrimonio della Fondazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del Partecipante moroso.

d) i soci onorari sono esentati dalle quote di adesione

#### Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa.

16.3. L'adesione alla Fondazione non comporta per i Partecipanti obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà del Partecipante di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

#### Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla Fondazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa

#### Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal

Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;  
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;  
e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

#### Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

#### Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

#### Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

### Titolo IV - Sistema di governance

#### Articolo 22) Organi

22.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea dei Partecipanti (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Comitato Esecutivo

#### Sezione I - Assemblee dei Partecipanti

#### Articolo 23) Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione.

23.2. Ogni partecipante ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi

di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

#### Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- b) nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, scelto tra i soci fondatori, il Vice Presidente, scelto tra i soci fondatori, e il Tesoriere, scelto tra i soci fondatori, e ne dispone la revoca;
- c) nomina l'organo di controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

#### Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei Partecipanti o da almeno due terzi dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Perugia.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Partecipanti;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

#### Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua as-

senza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

#### Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.

27.4. Ogni Partecipante ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando la Fondazione non abbia più di venti Partecipanti), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

## Sezione II - Consiglio Direttivo

### Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti;
- g) deliberare in ordine all'esclusione dei Partecipanti;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

### Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, in numero dispari, non oltre sette componenti, in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio Direttivo non è incompatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo.

29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Partecipante ovvero che sono indicate da Partecipanti i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia i requisiti di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

#### Articolo 30) Gratuità dell'incarico

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

All'atto della nomina può essere tuttavia prevista la corresponsione agli amministratori di un compenso individuale proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, che non dovrà mai superiore a quello previsto in Enti che operano nei medesimi e analoghi settori e condizioni.

Qualora la Fondazione abbia conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 del CTS cui aderiscano, gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### Articolo 31) Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

#### Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

#### Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati

nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

#### Articolo 35) Comitato Esecutivo

35.1. Il Comitato Esecutivo è composto da minimo tre membri fino ad un massimo di cinque.

35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

35.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

### Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

#### Articolo 36) Presidente e Vice Presidente

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### Articolo 37) Segretario

37.1. Coadiuvare il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per

quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro dei Partecipanti.

#### Articolo 38) Tesoriere

38.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

#### Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

##### Articolo 39) Composizione dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei

Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri  
dell'Organo di Controllo

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili;

Articolo 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e del suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

vo.

42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto ver-

balizzante.

Articolo 43) Compenso dell'Organo di Controllo

43.1. All'atto della nomina l'Assemblea determina il compenso annuale spettante ai componenti dell'Organo di Controllo.

Articolo 44) Esercizio della funzione di revisione legale

44.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

45.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 46) Esercizi

46.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 47) Bilancio d'esercizio

47.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile

Articolo 48) Bilancio sociale

48.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 49) Scritture contabili

49.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 50) Libri della Fondazione

50.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Partecipanti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

50.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3. Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

50.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Con-

trollo, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Partecipanti e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

#### Titolo VI - Estinzione e scioglimento

##### Articolo 51) Devoluzione del patrimonio

51.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

#### Titolo VII - Arbitrato

##### Articolo 52) Clausola compromissoria

52.1. Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, i Partecipanti e la Fondazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

52.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Perugia.

52.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

52.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

FIRMATO

STEFANO ANDREINI

GIANNI DIOTALLEVI

MAURIZIO BORRI

TITO BALZANO                      TESTE

MANUELA SANTICCHIA              TESTE

CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico  
(art. 23, comma 3, dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, legge 16 febbraio  
1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Ciro Francesco Maria Masselli, Notaio  
in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri  
e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma  
digitale

(dotata di certificato di validità fino al 5 ottobre 2024 rilasciato dal  
Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente  
copia composta di N 23 pagine su 12 fogli e redatta su supporto  
informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei rogiti,  
firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23 comma 6, d.lgs. 7 marzo  
2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto  
informatico pertanto “ esonera dalla produzione e dalla esibizione  
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste  
ad ogni effetto di legge”.

Roma, li 24 febbraio 2022